

ALFA S.r.l.

VIA, 25 - 00186 ROMA

Capitale Sociale versato Euro 1.000.000,00

Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.IVA n

R. E. A. di Roma n.

ALFA HOLDING S.p.A.

VIA - 00186 ROMA

Capitale Sociale versato Euro 1.000.000,00

Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.IVA n.

R. E. A. di Roma n.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505, c.c.

PREMESSA

Al fine di addivenire alla concentrazione delle attività condotte in capo alle due società indicate in epigrafe, nonché alla razionalizzazione delle medesime, gli Organi amministrativi delle Società Alfa S.r.l. (di seguito anche "Società incorporante"), nella persona dell'amministratore unico, dott., nato a, il, e Alfa Holding S.p.a. (di seguito anche "Società incorporata"), nella persona dell'amministratore unico, dott., nato a, il, hanno predisposto il presente progetto di fusione, a norma degli articoli 2501-ter e 2505, del Codice civile.

PROCEDURA DI FUSIONE ADOTTATA

Trattandosi di una fusione per incorporazione di società interamente posseduta, ai sensi del primo comma dell'art. 2505 del Codice civile, il presente progetto viene redatto in forma semplificata e quindi non applicando le disposizioni previste dall'art. 2501-*ter*, primo comma, numeri 3), 4) e 5) relativi all'indicazione nel progetto di fusione del rapporto di cambio, delle modalità di assegnazione delle azioni della Società incorporante, nonché della data dalla quale tali azioni partecipano agli utili, né devono essere predisposte la "Relazione dell'Organo amministrativo" di cui all'art. 2501-*quinquies* del Codice civile, né la "Relazione degli esperti" prevista dall'articolo 2501-*sexies* del Codice civile.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Sintesi dell'operazione

L'operazione di fusione per incorporazione di Alfa Holding S.p.a. in Alfa S.r.l. si colloca in una diversa visione rispetto all'assetto attuale al quale a suo tempo si era giunti e quindi all'interno di un processo di riorganizzazione del quadro societario.

In particolare, con l'operazione oggetto del presente progetto, si otterrà l'effetto di concentrare l'attività di gestione della partecipazione totalitaria nella Beta S.p.a., in capo ad un unico soggetto (Alfa S.r.l.), razionalizzando l'attività attualmente svolta dalla Alfa Holding S.p.a. in modo da ottenere un'integrazione operativa e conseguenti benefici sotto il profilo amministrativo, contabile e finanziario

La fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea pregiudizio ai soci delle società interessate.

Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali:

- accentrare l'attività in capo ad un unico soggetto (Alfa S.r.l.), migliorando l'efficienza della struttura e consentendo un risparmio di tempo e di costi, nonché una riduzione dei livelli decisionali;
- inoltre, l'eliminazione di una *legal entity* consentirà di alleggerire la struttura del Gruppo, riducendo i costi fissi (es. spese amministrative, oneri finanziari, etc.) nonché di ottimizzare la gestione delle risorse e dei flussi intercompany, considerato che le suddette attività verranno svolte direttamente dall'incorporante.

1) Tipo di società, denominazione sociale, sede delle società partecipanti alla fusione (art. 2501 - *ter*, Codice civile, comma 1, punto 1))

Società incorporante:

- **ALFA S.r.l.**, con sede in - 00186 ROMA, Capitale Sociale versato Euro 1.000.000,00, C.F. e P.IVA n. iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, R. E. A. di Roma n.

Società incorporata:

- **ALFA HOLDING S.p.A.** con sede in - 00186 ROMA, Capitale Sociale versato Euro 1.000.000,00, C.F. e P.I.V.A. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, R. E. A. di Roma n.

Tali società non sono sottoposte a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione né in condizioni ostative alla fusione.

2) Statuto della Società incorporante (art. 2501 - *ter*, Codice civile, comma 1, punto 2))

Copia dello Statuto della Società incorporante, che non subirà modifiche per effetto della fusione, viene allegata al presente Progetto di Fusione per farne parte integrante e sostanziale.

3) Rapporto di cambio delle quote (art. 2501 - *ter*, Codice civile, comma 1, punto 3))

Come già specificato, l'operazione di fusione ha per oggetto l'incorporazione di Alfa Holding S.p.a. in Alfa S.r.l.; la Società incorporante possiede direttamente il 100% della stessa. Pertanto, non si dà luogo a problemi di determinazione di rapporto di cambio né di eventuali conguagli in danaro, ma le azioni della prima saranno annullate a seguito della fusione. L'operazione, infatti, darà luogo all'annullamento delle azioni rappresentative l'intero capitale sociale di Alfa Holding S.p.a., che si estinguerà senza determinazione del rapporto di cambio e senza il pagamento di conguagli in danaro.

A seguito di detto annullamento, e contestualmente allo stesso, l'intero capitale sociale della Società incorporante Alfa S.r.l. rimarrà intestato all'attuale socio unico.

4) Modalità di assegnazione delle quote della società incorporante (art. 2501 - *ter*, Codice civile, comma 1, punto 4))

Vertendosi in ambito di incorporazione di una società interamente posseduta, le azioni della Società incorporata saranno annullate senza che si debba né si possa procedere all'assegnazione di azioni della stessa alla Società incorporante (art. 2504-ter c.c.).

5) Data dalla quale le azioni partecipano agli utili (art. 2501 - ter, Codice civile, comma 1, punto 5))

A seguito delle considerazioni formulate sub 3) e 4), non venendo deliberato alcun aumento di capitale sociale della Società incorporante a servizio del rapporto di cambio, non verranno conseguentemente emesse nuove quote/azioni da assegnare ai soci delle società partecipanti alla fusione per le quali risulti necessario determinare le date di decorrenza della partecipazione agli utili di dette quote/azioni.

6) Data a partire dalla quale le operazioni della Società incorporata sono imputate al bilancio della Società incorporante e decorrenza degli effetti contabili e fiscali della fusione (art. 2501 - ter, Codice civile, comma 1, punto 6))

Gli effetti giuridici della fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, Codice civile, decorreranno *“da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504”*, ovvero dal deposito dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese di Roma.

Per quanto attiene, invece, i soli effetti contabili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2504 - bis, co. 3, c.c. e, coerentemente, con la Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 192 del 17 novembre 2020, gli stessi saranno fatti decorrere

dal 1° gennaio 2024, atteso che, alla data di stipula dell'atto di fusione, l'esercizio 2024 sarà chiuso, ma il relativo bilancio non sarà stato ancora approvato neanche dall'Organo amministrativo¹.

Ai fini fiscali, coerentemente con quanto previsto dall'art. 172, co. 9, D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), gli stessi saranno retrodatati al 1° gennaio 2025, periodo di imposta nel quale verrà stipulato l'atto di fusione.

7) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di azionisti/soci (art. 2501 - ter, Codice civile, comma 1, punto 7))

Né la Società incorporante né la Società incorporata hanno particolari categorie di azionisti/ soci.

8) Vantaggi particolari a favore degli amministratori (art. 2501 - ter, Codice civile, comma 1, punto 8))

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli attuali amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

9) Aspetti contabili e fiscali della fusione

Considerato che Alfa S.r.l. è un soggetto OIC *adopter* e che la Società incorporata è posseduta al 100%, ci si trova nell'ambito di operazioni disciplinate dall'OIC n. 4 ed in particolare fra le operazioni di *"fusione per incorporazione di società fra le quali*

¹ La Massima succitata recita come segue *"La retrodatazione degli effetti contabili della fusione e della scissione, consentita rispettivamente dall'art. 2504-bis e dall'art. 2506-quarter c.c., incontra il solo limite dell'avvenuta approvazione, ovvero della scadenza dei termini per l'approvazione, del bilancio (anche di una sola delle società partecipanti alla fusione o alla scissione) dell'esercizio nel quale si vuol far ricadere la data di decorrenza degli effetti contabili.*

È quindi possibile retrodatare gli effetti contabili della fusione e della scissione a una data che ricada in un esercizio già chiuso, purché non sia ancora stato approvato il relativo bilancio o non siano scaduti i termini per la relativa approvazione".

esiste un rapporto di partecipazione e ove sono incluse le seguenti principali sottotipologie: fusione per incorporazione di una società posseduta al 100%”.

Da un punto di vista fiscale, si rappresenta quanto segue:

- Ai fini delle imposte sui redditi, l'operazione è neutrale come previsto dall'art. 172, T.U.I.R.;
- Ai fini I.V.A., l'operazione è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 3, D.P.R. n. 633/1972.

10) Semplificazioni e rinunce dei soci

Ai sensi dell'art. 2501-*quater*, comma 3 del codice civile, si dà atto che i soci hanno rinunciato all'allegazione al presente Progetto di Fusione della situazione patrimoniale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2501-*ter*, comma 4 del codice civile, si dà atto che i soci hanno rinunciato unanimemente al termine di trenta giorni intercorrenti fra l'iscrizione del Progetto di Fusione al Registro delle Imprese e la data fissata per la decisione assembleare in ordine alla fusione.

Il presente Progetto di Fusione verrà depositato per l'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter*, comma 3 del codice civile.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*septies* il presente Progetto di Fusione, corredato dai relativi allegati, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, verrà depositato in copia presso la sede di

ciascuna delle società partecipanti alla fusione, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi (per la sola Alfa S.r.l., stante il fatto che il primo bilancio approvato della Alfa Holding S.p.a. è quello chiuso al 31 dicembre 2023) delle società coinvolte nell'operazione.

Roma, 2024

ALFA S.r.l.

L'Amministratore unico

ALFA HOLDING S.p.A.

L'Amministratore unico

Allegati:

Atto costitutivo e statuto di "ALFA S.r.l."